

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FIRST/CISL

Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile professionale

Il presente Set informativo, contenente

- DIP Danni
- DIP Aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione

deve essere fornito all'Assicurando prima dell'adesione alla Convenzione.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



FIRST CISL – ANNO 2024
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI DI
ISTITUTI DI CREDITO ED ENTI ASSIMILATI ISCRITTI FIRST/CISL

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurato:	il soggetto che aderisce, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Contraente:	Aletheia Holding s.r.l. – il soggetto che stipula la convenzione assicurativa.
Convenzione:	il contratto sottoscritto dal Contraente con Generali Italia S.p.A. e che disciplina la copertura assicurativa prestata in favore di ciascun Assicurato.
Contratto di lavoro ibrido:	contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, che ha natura di rapporto di base a cui si aggiunge un contestuale e distinto contratto di lavoro autonomo.
Danni corporali:	morte o lesioni personali.
Danni materiali:	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia:	parte fissa del danno che rimane a carico della Contraente.
Indennizzo:	la somma dovuta da Generali Italia S.p.A. in caso di sinistro.
Istituti di credito e altri:	Enti creditizi, Enti finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L., A.B.I. e loro contratti complementari, Società di Riscossioni, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico che non è conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti materiali.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato a Generali Italia S.p.A.
Scoperto:	la percentuale variabile del danno che rimane a carico della Contraente.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione.

SEZIONE I
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO



Che cosa è assicurato?

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Garanzia "Perdite Patrimoniali"

- Generali Italia S.p.A. si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi sono tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per **perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi**, compreso l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, **in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti** (anche temporanei o interinali).
- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato deve rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato deve corrispondere all'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che ha risarcito il danno a Terzi.
- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "Perdite Patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 5) della Sezione III "Norme Comuni".
- **La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento** e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell'Assicurato, fermo restando l'esclusione dei casi di dolo.

b) Garanzia danni corporali e materiali

Generali Italia S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi** in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti. **In caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opera in secondo rischio.**

c) Legge Privacy (Regolamento UE n. 679/201603)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali:

- se conseguenti a fatti involontari e che non derivano da comportamento illecito continuativo e
- se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente.

La garanzia non comprende quanto comunque ascrivibile alle responsabilità del/dei DATA PROTECTION OFFICER.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, riferito all'opzione prescelta, **fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/4 del massimale stesso con il massimo comunque di euro 150.000,00.**

Art. 2 - MASSIMALI E PREMIO LORDO ANNUO

FORMA A "SINGOLE OPZIONI"

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

opzione	garanzia/massimali assicurati	premio annuo lordo pro-capite
3	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 12.000,00 R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 200.000,00	€ 155,00
4	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 20.000,00 R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 200.000,00	€ 175,00
5	R.C. Professionale - Massimale per sinistro € 45.000,00 - Massimale per anno € 90.000,00	€ 20,00
6	R.C. Professionale - Massimale per sinistro € 125.000,00 - Massimale per anno € 150.000,00	€ 58,00
7	R.C. Professionale □ Massimale per sinistro € 300.000,00 Massimale per anno € 500.000,00	€ 85,00
8	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 500.000,00	€ 130,00
9	R.C. Professionale □ Massimale per sinistro € 750.000,00 Massimale per anno € 2.000.000,00	€ 190,00
10	R.C. Professionale □ Massimale per sinistro € 2.000.000,00 Massimale per anno € 2.500.000,00	€ 250,00
11	R.C. Professionale □ Massimale per sinistro € 2.500.000,00 Massimale per anno € 3.000.000,00	€ 445,00
12	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 3.500.000,00	€ 550,00

Il premio annuo o di rata versato a Generali Italia S.p.A. per l'adesione alla presente copertura assicurativa deve considerarsi comunemente acquisito da Generali Italia S.p.A.

È inteso che anche in caso di modifica del CCNL che comporta la cessazione del rischio durante il periodo di assicurazione, il premio pagato non verrà rimborsato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Art. 3 - DESTINATARI DELLA COPERTURA

La garanzia è rivolta a tutti i dipendenti iscritti alla First Cisl (anche se temporanei e/o interinali Cisl) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito e/o altri Enti di appartenenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le **richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- se tali richieste traggono origine da un **danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell'adesione dell'Assicurato** e
- per le richieste effettuate **entro 1 anno dalla cessazione della polizza se l'evento si è verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.**

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l'Assicurato, nei confronti del quale non è stata disdetta la garanzia per sinistrosità, può chiedere a Generali Italia S.p.A., **che si riserva di accettare tale richiesta**, di poter disporre di un ulteriore periodo di 10 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali Italia S.p.A.

La richiesta deve essere inoltrata **entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.**

Il premio unico da versare a Generali Italia S.p.A. a fronte di tale estensione è equivalente a quello pagato per l'annualità immediatamente precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione del rapporto assicurativo.

Si precisa altresì che il massimale previsto in polizza si intende prestato per l'intero periodo di postuma.

È inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

SEZIONE II

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO IBRIDO

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO

Art. 1 CONDIZIONE DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non può essere prestata in assenza della garanzia R.C. Professionale riportata alla Sezione I del presente contratto.

Premesso che l'Assicurato, iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari con delibera dell'Organismo di Vigilanza, ha sottoscritto regolare contratto con l'Istituto di Credito di appartenenza, **come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Agente)** per la promozione ed il collocamento di:

- servizi d'investimento;
- prodotti assicurativi;
- prodotti e servizi bancari e finanziari;

disciplinata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo:

riferimento al Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato ("TUB"), al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato ("TUF"), al Decreto Ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi Albo unico dei consulenti finanziari);

al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob il 15 febbraio 2018 con delibera 20307, al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e relativa norma di attuazione e orientamenti delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS);

la normativa in materia di contrasto del fenomeno preventivo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato (“Normativa Antiriciclaggio”) e alla relativa disciplina di attuazione, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Normativa Privacy”) e il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti”);

tutto ciò premesso, e che costituisce parte integrante di questo contratto, la disciplina applicabile è quella seguente.



Che cosa è assicurato?

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Garanzia “Perdite Patrimoniali”

Generali Italia S.p.A. risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per **perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresi i clienti - in conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell'esercizio della promozione/collocamento dei servizi sopra indicati**, nella funzione di Intermediario – Agente, regolamentata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, come riportate in premessa.

La garanzia è estesa ai danni arrecati a Terzi in conseguenza di:

perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, se ciò non è avvenuto a seguito di rapina, furto o incendio. Ciò a parziale deroga della definizione di "Perdite Patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 5 della Sezione III “Norme Comuni”).

b) Garanzia danni corporali e materiali

Generali Italia S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata** compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti. **In caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.**

c) Legge Privacy (Regolamento UE n. 679/2016)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali:

- se conseguenti a fatti involontari e che non derivano da comportamento illecito continuativo e
- se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente.

La garanzia non comprende quanto comunque ascrivibile alle responsabilità del/dei DATA PROTECTION OFFICER.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, riferito all'opzione prescelta, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per

ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/4 del massimale stesso con il massimo comunque di euro 50.000,00.

Art. 3 - MASSIMALI E PREMIO LORDO ANNUO

FORMA A “SINGOLE OPZIONI”

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

opzione	garanzia/massimali assicurati	premio annuo lordo pro-capite
13	R.C. Professionale ☐ Massimale per sinistro € 100.000,00 e per ☐ anno € 200.000,00	€ 200,00
14	R.C. Professionale ☐ Massimale per sinistro € 250.000,00 e per ☐ anno € 500.000,00	€ 350,00

Il premio annuo o di rata versato a Generali Italia S.p.A. per l'adesione alla presente copertura assicurativa **deve considerarsi comunque acquisito da Generali Italia S.p.A.**

È inteso che anche in caso di modifica del contratto con l'Istituto di Credito di appartenenza, che comporta la cessazione del rischio durante il periodo di assicurazione, il premio pagato non viene rimborsato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Art. 4 - DESTINATARI DELLA COPERTURA

La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto alla First Cisl di ogni ordine e grado, che ha sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Agente), e regolarmente iscritto:

- all'Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza,
- al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dell'IVASS (RUI).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione se originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'art. 9 della Sezione III “Norme Comuni”. Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l'Assicurato, nei confronti del quale non è stata disdetta la garanzia per sinistrosità, può chiedere a Generali Italia S.p.A., **che si riserva di accettare tale richiesta**, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali Italia S.p.A.

La richiesta deve essere inoltrata **entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio**, e deve essere corredata dalla **dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.**

Il premio unico da versare a Generali Italia S.p.A. a fronte di tale estensione è equivalente a quello pagato per l'annualità immediatamente precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione del rapporto assicurativo.

Si precisa altresì che il massimale previsto in polizza si intende prestatato per l'intero periodo di postuma.

È inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedono la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

SEZIONE III NORME COMUNI ALLE SEZIONI I e II



Che cosa è assicurato?

Art. 1 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 1) VINCOLO DI SOLIDARIETA', è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento od in eccesso a quanto già assicurato con altra assicurazione e pertanto solo in sub-ordine sarà operativa.¹



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

Art. 3 - ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun singolo dipendente/consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Agente) di Istituti di Credito (o Enti e Aziende assimilabili) iscritto First Cisl che intende aderire alla presente copertura assicurativa è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. - Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli mediante:

- fax al n. 06/87153053, oppure
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica adesioni@aletheiaservizi.it la seguente documentazione:
 - Modulo di adesione + Modulo verifica adeguatezza + Informativa privacy (disponibili on-line) debitamente compilati, datati e sottoscritti; copia del pagamento del premio assicurativo annuo o di rata, effettuato

¹ sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C. (assicurazione presso diversi Assicuratori).

mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a “Aletheia Assicurazioni – Raccolta Premi”, avente codice IBAN:

IT58E0503403265000000007036.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4 – INIZIO DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI

Per tutti gli Assicurati la copertura assicurativa decorre **dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio** (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

La decorrenza non può essere in ogni caso antecedente alle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'adesione e indicato nel relativo modulo.

La garanzia ha la durata di un anno dalla data di decorrenza, e non è previsto il tacito rinnovo.



Che cosa NON è assicurato

Art. 5 - ESCLUSIONI

La garanzia non vale per i danni:

- a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 2 lettera a) della Sezione I e delle Sezione II;
- b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- c) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma della Sezione I e art. 2 lettera a) delle Sezione II;
- d) derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi, il tutto riferito a contratti assicurativi in cui il contraente sia l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell'Istituto o dell'Ente di appartenenza e/o Casse Interne e/o esterne (di assistenza o previdenza);
- e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
- f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
- g) derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
- h) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- i) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- l) conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito

profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;

- m) conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- n) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- o) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da situazioni note all'Assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura.
- p) da danni da virus informatici, malware, inteso per tale qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un Computer system o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, Trojan horse, ecc.), e atti di pirateria informatica in genere da chiunque perpetrati (c.d. cyber risk).

La copertura assicurativa, limitatamente al personale con contratto Ibrido, non comprende inoltre i danni:

- q) conseguenti a dolo dell'Assicurato e suoi familiari, anche se dipendenti;
- r) connessi ad attività non rientranti nell'ambito della qualifica di Agente come definite in premessa o verificatisi durante le sospensioni dei servizi previsti dal contratto non considerando come tali le chiusure per ferie o per malattie.

Art. 6 - PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

Art. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Generali Italia S.p.A. assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono comunque a carico di Generali Italia S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibili ai casi previsti negli artt. 1 (Oggetto dell'assicurazione) della Sezione I e 2 (Oggetto dell'assicurazione) della Sezione II.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 8 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 125,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie, con un massimo di € 2.500,00.

Le franchigie e gli scoperti previsti rimangono a carico della Contraente Aletheia Holding s.r.l.



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

Art. 9 - DENUNCIA SINISTRI

A Generali Italia S.p.A. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro **entro 30 giorni** da quello in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza o ha materialmente ricevuto la richiesta scritta contenente la notifica di responsabilità.



Come posso disdire la polizza?

ART. 10 – PROROGA DELLA CONVENZIONE

In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per un anno e così successivamente. Dopo ogni sinistro e **fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo**, Generali Italia S.p.A. e il Contraente possono recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni.

In tali casi le coperture assicurative relative alle singole adesioni restano in vigore fino alle rispettive scadenze.

Delle eventuali modifiche delle condizioni tecniche previste dalla convenzione pattuite tra Generali Italia S.p.A. e Contraente viene data comunicazione agli Assicurati attraverso il sito internet gestito da Generali Italia S.p.A. - Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli.

ART. 11 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad adesione comunicandolo a: “Generali Italia S.p.A. Agenzia Generale Roma 63M Viale Parioli di Valeria Sannino – Via XX Settembre 26 – 00187 Roma, mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall’invio dell’adesione effettuata a termini del precedente articolo “Adesione alla copertura assicurativa”, sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato, al netto delle imposte.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

.....

.....

Polizza di assicurazione per la copertura dei Rischi di Responsabilità civile professionale

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: " Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati iscritti First Cisl "



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale a favore dei dipendenti appartenenti a datori di Lavoro convenzionati con FIRST/CISL.



Cosa è assicurato?

La copertura vale per la Responsabilità Civile Professionale relativa a:

- ✓ Perdite patrimoniali cagionate a terzi
- In tale ambito sono attivate le seguenti principali garanzie:
 - ✓ Perdite Patrimoniali
 - ✓ Danni corporali e materiali
 - ✓ Tutela trattamento dati personali (Regolamento UE n. 679/2016)



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono:

- × relative a sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di cose in genere;
 - × derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
 - × relative alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma;
 - × derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi, il tutto riferito a contratti assicurativi in cui il contraente sia l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell'Istituto o dell'Ente di appartenenza e/o Casse Interne e/o esterne (di assistenza o previdenza);
 - × conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
 - × conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
 - × derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
 - × conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
 - × conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
 - × conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
 - × conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
 - × conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
 - × conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura.
 - × relative a danni da virus informatici, malware, inteso per tale qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un Computer system o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, Trojan horse, ecc.), e atti di pirateria informatica in genere da chiunque perpetrati (c.d. cyber risk);
- La copertura assicurativa, limitatamente al personale con contratto Ibrido, non comprende inoltre i danni:
- × conseguenti a dolo dell'Assicurato e suoi familiari, anche se dipendenti;
 - × connessi ad attività non rientranti nell'ambito della qualifica di Agente come definite in premessa del contratto o verificatisi durante le sospensioni dei servizi previsti dal contratto non considerando come tali le chiusure per ferie o per malattie.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l'importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nella Repubblica Italiana, nello stato di Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto l'Assicurato ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia S.p.A. di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia S.p.A. entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

La decorrenza non può essere in ogni caso antecedente alle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'adesione e indicato nel relativo modulo.

La copertura è di durata annuale e non è previsto il tacito rinnovo.

In generale, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti:

- a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo, per l'Assicurato con contratto "ibrido"
- a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell'adesione per l'Assicurato con contratto di lavoro subordinato.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione prestata a ciascun Aderente Assicurato cessa alla scadenza stabilita nella scheda di adesione senza necessità di disdetta.

Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati iscritti First Cisl

Generale Edizione: 31.12.2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: euro 10.244.148.191,00 di cui euro 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e euro 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: euro 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: euro 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

Che cosa NON è assicurato

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

Sezione perdite patrimoniali cagionate a terzi:

- *Legge Privacy* – prestata fino a concorrenza del limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari a 1/4 del massimale di polizza:
 - con il massimo comunque di euro 50.000,00, per l'Assicurato con contratto "ibrido"
 - con il massimo comunque di euro 150.000,00, per l'Assicurato con contratto di lavoro subordinato



Che obblighi ho. Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro trenta giorni da quello in cui il contraente e/o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza od abbia materialmente ricevuto la richiesta scritta contenente la notifica di responsabilità.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per ripensamento l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato al netto delle imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	E' previsto il diritto dell'Assicurato di recedere dal contatto mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini dell'articolo "Adesione alla copertura assicurativa", sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato al netto delle imposte.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti di Istituti di Credito ed enti assimilati che risultino regolarmente iscritti alla CISL e che abbiano aderito regolarmente alla polizza collettiva – Convenzione ASSICURATIVA FIRST CISL nonché alle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 25,00% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
----------------------------------	---

	<p>Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - email: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p>
All'IVASS	<p>Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri metodi di risoluzione delle controversie	<p>Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.</p>

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.